



REGOLAMENTO CITTADINANZA ATTIVA & BENI COMUNI

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 11 del 27/05/2020



**BORETTO - BRESCELLO - GUALTIERI - GUASTALLA
LUZZARA - REGGIOLO - POVIGLIO - NOVELLARA**

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| ART. 1 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 1 |
| ART. 2 - DEFINIZIONI..... | 1 |
| ART. 3 - PRINCIPI GENERALI | 2 |
| ART. 4 - I CITTADINI ATTIVI..... | 4 |
| ART. 5 - PATTI DI COLLABORAZIONE | 4 |
| ART. 5 BIS - PATTI DI COLLABORAZIONE ORDINARI..... | 5 |
| ART. 5 TER - PATTI DI COLLABORAZIONE COMPLESSI..... | 6 |
| ART. 6 - IL RUOLO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEI COMUNI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELLE AGGREGAZIONI TERRITORIALI..... | 7 |
| ART. 7 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI, SULLE RISORSE COMUNI E SUGLI EDIFICI..... | 8 |
| ART. 8 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI..... | 8 |
| ART. 9 - PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA..... | 9 |
| ART.10 - INNOVAZIONE DIGITALE..... | 9 |
| ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 10 |
| ART. 12 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE | 11 |
| ART. 13 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI O RISORSE COMUNI | 12 |
| ART. 14 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI O RISORSE COMUNI..... | 12 |
| ART. 15 - ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE..... | 13 |
| ART. 16 - FINALITÀ DELLA FORMAZIONE..... | 13 |
| ART. 17 - IL RUOLO DELLE SCUOLE | 14 |
| ART. 18 - ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI | 14 |
| ART. 19 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE..... | 14 |
| ART. 20 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE..... | 15 |
| ART. 21 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI..... | 15 |
| ART. 22 - AUTOFINANZIAMENTO | 15 |
| ART. 23 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE | 16 |
| ART. 24 - AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE..... | 16 |
| ART. 25 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA..... | 16 |
| ART. 26 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE..... | 17 |
| ART. 27 - PREVENZIONE DEI RISCHI | 18 |
| ART. 28 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ..... | 18 |
| ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 19 |
| ART. 30 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE..... | 19 |
| ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE | 19 |
| MODELLO PER LA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE | |
| MODELLO PER IL PATTO DI COLLABORAZIONE | |

| REVISIONE | riferimento |
|---------------------------|-------------|
| Rev. 1 – Raffaele Davolio | 06/11/2019 |
| Rev. 2 – Raffaele Davolio | 10/12/2019 |
| Rev. 3 – Raffaele Davolio | 28/12/2019 |

CAPO I – Oggetto e finalità del Regolamento

ART. 1 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto dell'Unione, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione finalizzate alla cura dei beni comuni e alla realizzazione di attività solidaristiche, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Tali interventi vengono promossi dall'Unione con la finalità di aumentare la coesione delle comunità locali e il capitale sociale del territorio.
2. Il regolamento riconosce e valorizza il ruolo dei Social Street, dei Quartieri e delle Frazioni, ove istituiti, come primi interlocutori in materia di partecipazione e cittadinanza attiva.
3. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi o percorsi di partecipazione richiedano la collaborazione o rispondano alla sollecitazione dell'Unione della Bassa Reggiana – per suo tramite – di uno dei Comuni membri. Parimenti, l'intervento dei cittadini può scaturire da una iniziativa dei cittadini stessi.

CAPO II - Disposizioni generali

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Amministrazione:** l'Unione della Bassa Reggiana e/o i Comuni dell'Unione (Comune di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poggio e Reggiolo) nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali per vocazione sociale, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni o per attività solidaristiche ai sensi del presente regolamento.
- d) Social Streets:** collettori di comunità (di prossimità) intese come spazio urbano – prevalentemente vie, ma anche piazze, parchi, etc. – entro cui le persone che vi risiedono costruiscono e consolidano legami sociali.
- e) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni pubblici o attività solidaristiche. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Unione o dei Comuni membri.

f) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale l'Unione e/o i Comuni dell'Unione e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni oppure attività solidaristiche.

g) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

h) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

i) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero straordinario, trasformazione ed innovazione dei beni comuni partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. Per apertura al pubblico si intende la libera ed aperta fruizione senza ostacoli di natura tecnica ed economica.

l) Attività solidaristiche: interventi portati avanti dai cittadini attivi in ambito educativo, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani fragili o non autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione sociale; rifugiati o richiedenti asilo ed altri) e di tutela e valorizzazione dei diritti. Sono altresì da considerarsi attività solidaristiche gli interventi di conservazione dei beni paesaggistici e degli ecosistemi.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione e si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività. La definizione del patto di collaborazione avviene attraverso il coinvolgimento diretto degli organi istituzionali dei Comuni, dei Social Street, dei Quartieri e delle Frazioni sul cui territorio ricade la proposta di intervento.

e) Efficacia: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza, flessibilità e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale. L'Unione della Bassa Reggiana garantisce un'organizzazione della gestione condivisa più flessibile in relazione alle specificità territoriali e dimensionali dei Comuni aderenti.

h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

l) Complementarietà: Le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza dell'amministrazione. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo le modalità determinate dal patto, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente dell'Unione e/ dei Comuni dell'Unione.

m) Gratuità: gli interventi promossi dal presente regolamento sono gratuiti e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a un diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Unione e/o i Comuni dell'Unione, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti.

n) Prossimità e territorialità: l'Unione della Bassa Reggiana riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura dei beni comuni e per le attività solidaristiche. Ai Quartieri e alle Frazioni, ove istituiti, è garantito ampio coinvolgimento nelle fasi di definizione e di monitoraggio dei Patti di collaborazione.

ART. 4 - I CITTADINI ATTIVI

1. Gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni ed attività solidaristiche come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui svolgono la propria attività, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'Unione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi definiti.
4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche possono costituire progetti di servizio civile in cui l'Unione o i Comuni membri possono impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.
6. Attraverso la sottoscrizione del patto, il cittadino si impegna a:
 - a) svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b) a rinunciare a ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
 - c) a operare nel rispetto dell'ente, dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico, religioso e alle condizioni sociali e sanitarie.

ART. 5 - PATTI DI COLLABORAZIONE

1. I patti di collaborazione sono lo strumento con cui Unione/Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni e delle attività solidaristiche.
2. Il contenuto dei patti varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. I patti, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di collaborazione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Unione/al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dall'Unione/dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione anche attraverso un portale web dedicato;
- i) l'affiancamento del personale dell'Unione e/o dei Comuni dell'Unione nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

3. La collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

ART. 5 BIS - PATTI DI COLLABORAZIONE ORDINARI

1. I cittadini che intendono impegnarsi in attività di volontariato all'interno di servizi o progetti dell'Amministrazione o desiderano realizzare interventi di cura e gestione di modesta entità, anche ripetuti nel tempo su medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione rispettivamente all'Unione e/o al Comune attraverso il format messo a disposizione dall'Amministrazione sul portale istituzionale nella specifica sezione dedicata della Partecipazione.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali

e formative. Fanno capo ai patti di collaborazione ordinari anche le attività di tipo solidaristico.

3. Le proposte relative alle attività solidaristiche possono essere attivate anche su iniziativa dei diversi Settori sia dell'Unione che dei Comuni dell'Unione. L'Amministrazione rende pubbliche tali iniziative qualora la richiesta si rivolga all'intera cittadinanza. Laddove le proposte di attivazione rientrino in progetti sociali e coinvolgano utenti dei servizi, il rapporto viene gestito internamente al settore di riferimento.

4. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione dispongono adeguate forme di pubblicità del patto di collaborazione ordinario tramite la pubblicazione delle proposte on line sul sito internet istituzionale, nel rispetto della privacy dei soggetti di cui al precedente punto 4.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, l'Unione/il Comune, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.

ART. 5 TER - PATTI DI COLLABORAZIONE COMPLESSI

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. L'Amministrazione interessata può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Amministrazione che la sottoporrà alla rispettiva Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. La gestione delle collaborazioni si differenzia a seconda che:

- a. La proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b. La proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti dall'Amministrazione;
- c. La proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

5. Nel caso di cui alla lett. a) del co. 4, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui l'Amministrazione invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nell'ipotesi in cui alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Amministrazione, non segua la presentazione di alcuna proposta di collaborazione da parte dei cittadini attivi, l'Ente può rivolgersi direttamente a soggetti scelti discrezionalmente.

6. Nel caso di cui alla lett. b) del co. 4, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.

7. Nel caso di cui alla lett. c) del co. 4, l'Amministrazione comunica al proponente:

- Il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti (max. 30 gg. dalla ricezione dell'istanza);
- comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, saranno coinvolte nell'istruttoria.

8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile di P.O. a cui afferisce il Regolamento di Cittadinanza Attiva.

9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Amministrazione, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

10. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui alla lett. a) del comma 4 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Amministrazione può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea pubblica.

ART. 6 - IL RUOLO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEI COMUNI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELLE AGGREGAZIONI TERRITORIALI

1. L'Unione promuove il coinvolgimento degli organi istituzionali dei Comuni, sia in ordine alla definizione dei beni comuni da recuperare e valorizzare tramite il contributo dei cittadini attivi, sia in ordine alla definizione del patto di collaborazione e del suo monitoraggio in fase di svolgimento.

2. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione promuovono nelle stesse modalità:

- il coinvolgimento degli organismi consultivi di Quartiere e dei Comitati di Frazione (organismi di partecipazione e cittadinanza attiva, nonché espressione dei cittadini che hanno nel quartiere o frazione il proprio centro di interessi) quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura dei beni comuni e nelle attività solidaristiche;
- il coinvolgimento degli organismi consultivi delle cosiddette "Social Streets" divenute dei veri e propri collettori di comunità (di prossimità) intese come spazio urbano – prevalentemente vie, ma anche piazze, parchi, etc. – entro cui le persone che vi risiedono costruiscono e consolidano legami sociali.

ART. 7 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI, SULLE RISORSE COMUNI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. L'intervento su edifici e più in generale sugli immobili di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione all'interno di patti di collaborazione deve avere il requisito della fruizione collettiva da parte della cittadinanza. In questo ambito il consenso da parte dei Comuni per l'avvio della formulazione del patto di collaborazione deve essere preventivo.

3. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Unione e/o dai Comuni dell'Unione o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, risorse comuni o edifici non inseriti nei programmi di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

ART. 8 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI

1. L'Unione promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica dei propri Comuni.

2. L'Unione e i Comuni dell'Unione promuovono l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali dei propri Comuni o dell'Unione stessa, l'Unione favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale (Comune e/o Unione) di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. L'Unione persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune può riservare una quota di tali beni (ove disponibili, da individuare rispettivamente da Ciascun Ente con apposito atto formale) alla realizzazione

di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

ART. 9 - PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA

1. L'Unione e i Comuni dell'Unione promuovono la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità i Comuni dell'Unione possono riservare (ove disponibili, da individuare rispettivamente da Ciascun Ente con apposito atto formale) una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. L'Unione promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà dei rispettivi Comuni (ove disponibili, da individuare rispettivamente da Ciascun Ente con apposito atto formale) in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

ART.10 - INNOVAZIONE DIGITALE COME BENE COMUNE

1. L'Unione e i Comuni dell'Unione favoriscono l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, (co-progettazione dei servizi: da user-centered a community-centered attraverso processi di service design) con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali intesi come asset strategici strumentali all'innovazione.

2. Al tal fine l'Unione condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica dell'Unione e dei Comuni dell'Unione e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete.

3. In particolare l'Unione promuove sul suo territorio la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data, al fine di favorire un approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pubblici digitali, in un'ottica di Social Innovation.

4. L'Unione e i Comuni dell'Unione contribuiranno a definire le azioni e arricchire la progettualità anche al fine di promuovere la qualità della vita della comunità nell'ottica di un ecosistema evolutivo, generativo e variabile, che parte da un presupposto: ovvero che i cittadini possiedano le competenze digitali necessarie e sufficienti per essere oltre lo stadio della e-inclusion, ovvero che siano in grado in autonomia non solo di accedere alle piattaforme web, ma che

possano esserne i protagonisti attivi come individuato nell'Agenda Digitale Locale.

5. Al tal fine l'Unione e i Comuni dell'Unione metteranno in campo tutte le azioni possibili per promuovere opportunità di conoscenza digitale nei confronti della cittadinanza con particolare attenzione per la gamma dei diversi svantaggi digitali (età, genere, condizione sociale ed economica, ecc.), da fronteggiare secondo pratiche multistakeholder, di sussidiarietà e partenariato con la società civile organizzata ivi comprese tutte le azioni possibili di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti sociali (organizzati o meno) dei comuni dell'Unione (e quindi dell'Unione medesima);

6. L'Unione e i Comuni dell'Unione favoriscono l'avvio di un piano cittadino di alfabetizzazione, formazione, cittadinanza attiva, inclusione digitale a tutti i livelli, anche cercando il sostegno e la collaborazione di partner e sponsor pubblici e privati, in modo da perseguire l'obiettivo della crescita della conoscenza della rete e delle sue risorse anche mediante promozione e sostegno di un "innovation hub" per spazi di apprendimento emergenti: makerspace (officine creative e di condivisione) come fablab e co-working ovvero progetti basati su connessioni di reti tra istituzioni, soggetti privati, soggetti del terzo settore e cittadini nonché perseguire l'inclusione digitale mediante il coinvolgimento attivo del territorio promuovendo la creazione di un network locale fulcro di un sistema locale di formazione e supporto continuo allo sviluppo delle competenze ed abilità (skill) digitali dei cittadini.

CAPO III - Disposizioni di carattere procedurale

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo dell'Unione, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, l'Unione individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata al coordinamento delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione dei settori interessati (Unionali e/o Comunali), costituendo per il proponente il primo interlocutore nel rapporto con l'amministrazione. Tale struttura ha altresì il compito di favorire e semplificare le procedure amministrative finalizzate all'attivazione dei patti di collaborazione sgravando da qualsiasi altro onere il cittadino attivo.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell'Unione e del Comune sul cui territorio ricade la proposta di intervento nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Il consenso dell'Unione e del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

4. L'eventuale consenso e/o la disponibilità di Enti o Autorità terzi verrà richiesto a cura dell'Unione o dei Comuni.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

ART. 12 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione prevede che l'istanza sia presentata in forma scritta direttamente dai cittadini oppure dagli organismi consultivi di Quartiere o dai Comitati di Frazione, negli ambiti previsti dal presente regolamento. La struttura deputata al coordinamento dei patti collaborativi inoltra la proposta di collaborazione al settore competente in materia, che la prende in carico e provvede a comunicare ai proponenti il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
2. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
3. Il settore competente sottopone la proposta di collaborazione alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. Nel caso in cui la proposta sia stata presentata direttamente dai cittadini alla struttura dell'Unione senza previo coinvolgimento degli organi istituzionali dei Comuni, dei Quartieri o delle Frazioni, questa provvede a portarla a conoscenza di tali organismi, i quali potranno far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle proprie linee di programmazione delle attività.
4. Il settore competente predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li comunica alla struttura deputata al coordinamento.
5. Qualora il settore competente ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere lo comunica al richiedente, alla struttura deputata al coordinamento e al Quartiere o alla Frazione competente, illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche eventualmente coinvolti nell'istruttoria.
6. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici di proprietà e/o competenza dei rispettivi Comuni è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta del Comune sul cui territorio ricade la proposta di intervento.
7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione da parte del cittadino attivo proponente. Il patto è sottoscritto per presa d'atto anche da parte del sindaco del Comune sul cui territorio ricade la proposta di intervento. Il patto collaborativo rientra tra le competenze gestionali del dirigente del settore competente.

8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati su un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Unione al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ART. 13 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI O RISORSE COMUNI

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

ART. 14 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI O RISORSE COMUNI

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso l'Unione e/o i Comuni dell'Unione valutano la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dei rispettivi Comuni dell'Unione.

ART. 15 - ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la realizzazione di attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità. L'Unione della Bassa Reggiana e i propri Comuni riconoscono e promuovono la coesione sociale come un bene comune.
2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono, a titolo esemplificativo:
 - a) affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro;
 - b) supporto nei centri di aggregazione, nei centri pomeridiani nei minori, sostegno nei compiti scolastici;
 - c) vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini di scuola e servizi di trasporto scolastico integrativo, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti.
 - d) supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo.

CAPO IV – Formazione e forme di sostegno

ART. 16 - FINALITÀ DELLA FORMAZIONE

1. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione riconoscono la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori dell'Unione e dei Comuni, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme ed i media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori dell'Unione e dei Comuni è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

ART. 17 - IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione promuovono il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e delle attività solidaristiche.

2. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione collaborano con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

ART. 18 - ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento, compatibilmente alla disponibilità e sulla base delle discipline contenute nei regolamenti adottati dai Comuni in materia.

ART. 19 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione forniscono i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. I cittadini attivi nello svolgimento delle attività di cura dei beni comuni possono utilizzare strumentazioni ed attrezzature proprie. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nello specifico dal singolo patto di collaborazione.

5. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione favoriscono il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

ART. 20 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che l'Unione e/o i Comuni dell'Unione ritengano di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti dell'Unione e/o dei Comuni dell'Unione ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ART. 21 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI

1. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione concorrono, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo e le modalità di erogazione e reperimento (in caso di autofinanziamento).

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

ART. 22 - AUTOFINANZIAMENTO

1. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione agevolano le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione, in caso di azioni di crowdfunding civico possono concorrere alla promozione, supporto, validazione o co-finanziamento dei progetti.

3. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo dell'Unione ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

ART. 23 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, possono favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

ART. 24 - AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, alle attività solidaristiche o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici dell'Unione e/o dei Comuni dell'Unione.

CAPO V - Comunicazione, responsabilità e valutazione

ART. 25 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizzano tutti i canali di comunicazione a loro disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, e le esperienze di attività solidaristiche, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

ART. 26 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione sollecitano i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione si adoperano per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, gli organi consultivi di Quartiere e i Comitati di Frazione, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

ART. 27 - PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Unione e/o i Comuni dell'Unione ritengono adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. L'Unione e/o i Comuni dell'Unione possono favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ART. 28 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione (Unione e/o Comune) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio della propria attività. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse ai compiti di cura dei beni comuni e le attività solidaristiche concordati tra l'amministrazione e i cittadini.

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento, non formalizzate in convenzioni sottoscritte dall'Unione o da Comuni membri, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

ART. 30 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini e la partecipazione di quest'ultimi alle scelte inerenti all'azione amministrativa locale, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, alla messa in atto di attività solidaristiche e alla espressione di pareri e progettualità.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.

3. Durante il periodo di sperimentazione l'Unione verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, degli amministratori dei Comuni membri degli organismi consultivi di Quartiere, dei Comitati di Frazione e dei Social Street, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni membri che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

5. In linea generale l'Unione adotta il presente regolamento al fine di promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono come previsto dall'art. 2, c. 2 del vigente Statuto, conformandosi ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione. Le proposte di collaborazione che determinino modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici di proprietà e/o competenza dei rispettivi Comuni, ovvero di funzioni e servizi non formalmente trasferite all'Unione sono sottoposte al vaglio preliminare della Giunta del Comune sul cui territorio ricade la proposta di intervento.

All. B)

Il **MODELLO PER LA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE** è compilato direttamente dal cittadino attivo che intende presentare un nuovo intervento di cura dei beni comuni oppure da un organismo consultivo di Quartiere o comitato di Frazione, aldilà delle iniziative già in essere o di eventuali sollecitazioni da parte dell'Unione o dei Comuni aderenti.

Il modello è inviato dal cittadino stesso alla struttura deputata al coordinamento delle proposte di collaborazione, che provvede direttamente all'attivazione dei settori interessati, costituendo per il proponente il primo interlocutore nel rapporto con l'amministrazione (art. 11 del Regolamento). La proposta viene altresì trasmessa agli organi istituzionali dei Comuni, dei Quartieri o delle Frazioni, per la dovuta conoscenza (art. 12).

Il **MODELLO PER IL PATTO DI COLLABORAZIONE** deve definire obbligatoriamente i contenuti stabiliti dal Regolamento (art. 5), pur consentendo un margine di flessibilità in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto è definito dal settore competente in materia, ed è sottoscritto dai cittadini attivi coinvolti, dal Presidente dell'Unione ovvero dal Sindaco del Comune su cui ricade la collaborazione (o da suo delegato) e dal Responsabile di PO competente.

MODELLO PER LA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

Scheda guidata per il cittadino attivo

Bene comune oggetto della proposta:

- Bene pubblico materiale (giardino, parco, piazza, strada, muri, edificio, ...)
- Bene pubblico immateriale (attività solidaristiche in ambito sociale, educativo, culturale e ricreativo, ...)
- Risorsa comune (servizi ecosistemici)
- Altro (specificare)

Proponente:

- Cittadino singolo
- Cittadini associati
- Comitato di cittadini
- Associazione
- Impresa
- Altro (specificare)

Recapito telefonico:

Recapito mail:

Obiettivi e descrizione dell'intervento: (finalità prevalente, destinatari, attività proposte, ...)

Forme di sostegno eventualmente richieste:

(indicare quantità / durata nel tempo e altre informazioni utili)

- Formazione dei cittadini attivi
- Accesso a spazi comunali
- Beni strumentali e materiali di consumo
- Affiancamento nella progettazione
- Rimborso di costi sostenuti

Come è nata l'idea? Come il proponente è venuto a conoscenza del regolamento per i beni comuni e la cittadinanza attiva?

Eventuali osservazioni degli uffici:

Responsabile dell'accettazione della proposta:

MODELLO PER IL PATTO DI COLLABORAZIONE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER

TRA

L' _____, di seguito denominata "Amministrazione", avente sede in _____ (RE), Via _____ rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile del Settore..... ,

e

Il sig./ la sig.ra nato/a a....., il; residente a in , codice fiscale di seguito denominato "aderente"

NOTA: qualora vi siano più cittadini singoli o un cittadino rappresentante un Comitato è necessario individuare tale referente per l'Amministrazione e indicare la composizione del gruppo in apposito elenco allegato (indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'Unione della Bassa Reggiana con delibera del Consiglio dell'Unione n./2019 ha altresì approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che il Comune di _____ con delibera di Giunta n./___ha altresì approvato di aderire attivamente al Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni e l'accesso a specifiche forme di sostegno sopra citato; [EVENTUALE]

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Amministrazione e l'aderente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione.

In particolare, la collaborazione è finalizzata a _____

NOTA: contenuti dell'art. 5, lettera a).

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a operare:

- a) in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- b) conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

c) ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'amministrazione;

d) svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui beni comuni e la cittadinanza attiva;

e)

L'aderente si impegna a comunicare all'Unione l'eventuale interesse di altri cittadini o soggetti, in forma singola o associata, alle attività indicate al punto 1. Eventuali ulteriori cittadini o soggetti che aderiranno alle attività verranno indicati in appositi elenchi allegati al presente documento, anche successivamente alla data di sottoscrizione dello stesso.

NOTA: contenuti dell'art. 5, lettere c) e i).

c) le modalità di collaborazione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

i) l'affiancamento del personale dell'Unione nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.

3. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

L'Amministrazione si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'aderente nell'ambito della collaborazione sancita dal presente patto. Amministrazione di pertanto potrà rendere pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali eventualmente prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite eventuali sopralluoghi specifici.

NOTA: contenuti dell'art. 5, lettera h).

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione.

4. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, anche con il supporto di personale qualificato, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

(indicare nel dettaglio eventuali forme di sostegno)

a)

b)

c)

NOTA: contenuti dell'art. 5, lettera f).

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione e in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

5. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è

L'aderente si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possano incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

NOTA: contenuti dell'art. 5, lettera b).

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

6. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dell'aderente che si impegna a:

a) sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dall'Unione

b)

NOTA: contenuti dell'art. 5, lettere e), f) e l).

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Unione in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

....., li.....

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del Settore

L'aderente

Il Sig./ La Sig.ra

Per presa d'atto del patto di collaborazione, il Presidente/Sindaco di _____